



Corte di Cassazione, Sezione 3 penale

Sentenza 13 novembre 2012, n. 43898

Integrale

**Reati contro la persona - Delitti contro la liberta' individuale -
Violenza sessuale**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILE Mario - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ORIGLIA Lorenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26 settembre 2011 della corte d'appello di Venezia;

Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Cons. Giovanni Amoroso;

Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avv. (OMISSIS) della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso.

la Corte osserva:

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) era imputato del delitto p. e p. dall'articolo 81 cpv. c.p., articolo 61 c.p., n. 2) e articolo 609 bis c.p., perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con violenza rappresentata dal compimento insidiosamente rapido dell'azione di abuso sessuale, cosi venendo a superare la contraria volonta' del soggetto passivo, costringeva Dell' (OMISSIS), dipendente di "(OMISSIS) S.p.a." ed impiegata presso l'Autobar "(OMISSIS)" - di cui egli era Direttore - a subire, con frequenza quasi quotidiana, atti sessuali e segnatamente, l'energica palpazione dei seni, delle cosce e del sedere, anche, in una occasione, afferrando la donna da tergo, facendo aderire il proprio corpo a quello di lei; con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera (in (OMISSIS)).

2. Il (OMISSIS) (OMISSIS) sporgeva formale querela per avere subito in piu' occasioni, a partire dalla fine di (OMISSIS), molestie sessuali da parte di (OMISSIS), direttore dell'autobar "(OMISSIS)" sito in (OMISSIS) presso il quale la parte offesa lavorava in qualita' di vice direttrice. La sezione di Polizia Giudiziaria, acquisiva in data (OMISSIS), una microcassetta che la parte offesa aveva dichiarato essere frutto della registrazione di alcuni colloqui con l'imputato, nonche' una relazione della psicologa, dott.ssa (OMISSIS), sulla persona della (OMISSIS) e una dell'Avv. (OMISSIS) dell'associazione Arcidonna di (OMISSIS).

3. Avuta conoscenza del procedimento, il (OMISSIS) sporgeva denuncia per calunnia nei confronti della (OMISSIS) di cui il P.M. chiedeva l'archiviazione. Il (OMISSIS) si opponeva ex articoli 409 e 410 c.p.p., ma il G.I.P., all'esito d'udienza in camera di consiglio, disponeva l'archiviazione della denuncia.

4. Nel corso del dibattimento venivano sentiti numerosi testimoni, ed era acquisita la microcassetta unitamente alla trascrizione, nonche' veniva sentito il consulente tecnico della difesa.

Con sentenza in data 11/01/2008 il Tribunale di Padova dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato ascritto e, riconosciuta la circostanza attenuante ex articolo 609 bis c.p., u.c. prevalente sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; condannava l'imputato al risarcimento dei danni in favore di entrambe le parti civili, da liquidarsi in separato giudizio; condannava l'imputato al pagamento di una provvisoria, provvisoriamente esecutiva, in favore della parte civile (OMISSIS), che quantificava in euro 10.000; condannava l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio sostenute dalle parti civili; applicava all'imputato le pene accessorie di cui all'articolo 609 nonies c.p.; concedeva all'imputato la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisoria entro il termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza.

5. Questa pronuncia veniva appellata dall'imputato che lamentava in particolare la nullità del decreto che disponeva il giudizio e di tutti gli atti successivi per violazione dell'articolo 417 c.p.p. e articolo 429 c.p.p., comma 2 c.p.p. in relazione all'articolo 178 c.p.p., lettera c); nullità dell'ordinanza istruttoria del 7.2.2006 (e delle successive ordinanze di rinnovazione del dibattimento); deduceva la violazione del diritto alla prova poiché alla difesa era stato negato di porre domande sulla personalità della persona offesa, sul suo passato familiare e sentimentale, sul suo stato di salute, nonché sui rapporti con il direttore nel precedente posto di lavoro.

6. La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 26 settembre 2011 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 9.6.2005 ed impugnata dall'imputato (OMISSIS) che condannava al pagamento delle ulteriori spese del grado. Condannava inoltre l'imputato al pagamento delle spese di assistenza legale delle parti civili.

7. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con plurimi motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è articolato in otto motivi.

In particolare il ricorrente si duole della nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità degli addebiti oltre che della mancata rinnovazione del dibattimento (primo motivo).

Censura poi la sentenza impugnata per vizio di motivazione, nonché travisamento di fatti in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale e perché totalmente carente sotto il profilo logico-giuridico essendo fondata su assunti probatori totalmente insufficienti e contrastati (secondo motivo), in particolare il ricorrente assume che la parte offesa avrebbe reso una deposizione testimoniale inficiata da contraddittorietà. Il ricorrente passa in rassegna le varie deposizioni testimoniali per trarne elementi che varrebbero ad inficiare la

deposizione della parte offesa.

Il ricorrente lamenta inoltre la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 546 c.p.p., lettera c) sotto il profilo dell'omessa motivazione in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato (terzo motivo); la nullità della ordinanza del 7 febbraio 2006 di ammissione della società (OMISSIS) come parte civile (quarto motivo); deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione degli articoli 133 e 165 c.p. (quinto motivo); si duole della quantificazione del danno (sesto motivo); eccepisce la nullità dell'ordinanza del 17 gennaio 2008 di rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento (settimo motivo); censura infine l'applicazione delle pene accessorie (ottavo motivo).

2. Il ricorso - che in sostanza riproduce l'atto d'appello tanto da riportare nelle conclusioni la richiesta di annullamento della sentenza del tribunale di Padova - è infondato in tutti i suoi motivi che possono essere esaminati congiuntamente.

3. Nel l'esaminare la proposta eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che dalla lettura dell'imputazione emerge con chiarezza in che cosa siano consistiti i fatti, in quali circostanze e dove essi si siano verificati e con quali modalità, di talché l'imprecisione sulla data di cessazione di tale condotta a fine (OMISSIS), anziché al (OMISSIS), non incidere sulla puntualità della contestazione. Né ciò rileva al fine della prescrizione del reato.

Per quanto attiene all'altra ordinanza, pronunciata in pari data, con la quale il Tribunale di Padova ha escluso per superfluità (limitando l'audizione ad un solo teste a scelta della difesa) alcune prove orali, è sufficiente rilevare che rientra nelle facoltà del giudice del merito negare l'ammissione di una testimonianza, quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o la testimonianza siano assunte (Cass., sez. 4, 7 febbraio 1996 - 16 maggio 1966, n. 4966; cfr. anche Cass., sez. 5, 9 novembre 1998 - 12 febbraio 1999, n. 1798). Nella specie la superfluità risultava anche dalla assoluta genericità del capitolato difensivo stante anche la puntuale prescrizione dell'articolo 472 c.p.p., comma 3 bis che prevede che nei procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.p. non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Né è pertinente il richiamo dell'articolo 196 c.p.p., comma 2, poiché la capacità a testimoniare è presunta fino a prova del contrario e - come ha avuto modo di rilevare la Corte d'appello - da nessuno degli atti processuali, compreso l'esame dibattimentale della parte offesa (OMISSIS), poteva inferirsi una sua incapacità a rendere testimonianza.

Conclusivamente, non sussisteva alcun motivo per procedere ad una rinnovazione del dibattimento

in appello, stante la completa ed estesa istruzione dibattimentale del giudizio di primo grado.

4. In via sempre preliminare deve poi rilevarsi che motivatamente la Corte d'appello ha ritenuto che la certificazione medica prodotta dalla difesa non e' idonea ad integrare la prova necessaria ad un rinvio per legittimo impedimento. Infatti la malattia certificata deve essere tale da determinare un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile. Nella specie invece la certificazione medica era priva di questa specificita'.

5. In ordine al merito dell'accusa, occorre preliminarmente osservare la piena capacita' della persona offesa, (OMISSIS), a deporre come teste. Questa Corte (Cass., sez. un., 17 dicembre 2009 - 29 marzo 2010, n. 12067) ha affermato in proposito che non sussiste incompatibilita' ad assumere l'ufficio di testimone per la persona gia' indagata in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera c) o per reato probatoriamente collegato, definito con provvedimento di archiviazione. Ed infatti la disciplina limitativa della capacita' di testimoniare prevista dall'articolo 197 c.p.p., comma 1, lettera a) e b), articoli 197 bis e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale e' equiparata la persona indagata nonche' il soggetto gia' imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto, nel qual caso non trovano applicazione dell'articolo 197 bis cod. proc. pen., commi 3 e 7. E' solo il soggetto che rivesta la qualita' di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 c.p.p., comma 1, lettera c) o collegato probatoriamente, anche se persona offesa dal reato, che deve essere assunto nel procedimento relativo al reato connesso o collegato con le forme previste per la testimonianza cosiddetta "assistita".

6. Nel ricorso - come gia' nell'atto d'appello - il ricorrente sostiene la non credibilita' della versione della querelante in ordine al numero ed alla frequenza delle molestie, tenuto conto del limitato periodo lavorativo; dalla impossibilita' di poter porre in essere delle molestie senza testimoni sul luogo di lavoro.

In realta' - ha puntualmente osservato la Corte d'appello - dalla lettura delle dichiarazioni della persona offesa risultava quali fossero stati gli accorgimenti adoperati dal (OMISSIS) per porre in essere le sue "avances" senza che gli altri dipendenti se ne avvedessero.

All'apprezzamento di merito delle risultanze della deposizione della stessa parte offesa si e' poi aggiunta la registrazione fonografica perche' raccolta da quest'ultima sul luogo di lavoro. In proposito questa Corte (Cass., sez. 6, 24 febbraio 2009 - 22 aprile 2009, n. 16986) ha affermato che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, e' prova documentale pienamente utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione,

estranea agli apparati investigativi e pienamente legittimata a rendere testimonianza nel processo.

Nel merito della registrazione, quale risultante dalla trascrizione prodotta dal PM e contenuta negli atti dibattimentali, la Corte d'appello ha rilevato che emergeva un episodio caratterizzato da uno schiaffo subito dall'imputato; la parte offesa si lamentava e chiedeva all'altro di smetterla con invito all'uomo "di fare il bravo" e di "smetterla". Il contenuto della registrazione rappresentava una prova diretta delle molestie subite dalla parte offesa ed una conferma dell'attendibilità della sua deposizione.

La Corte d'appello non ha poi mancato di rilevare che esistevano anche ulteriori conferme sia pure indirette della denuncia della parte offesa rappresentate dalle dichiarazioni delle sorelle Amore Anna e Carolina che hanno ricordato in dibattimento l'esistenza di precise confidenze sul punto, come ricevute dalla parte offesa a partire dal mese di novembre, di quanto le stava accadendo nell'ambito lavorativo, dapprima telefonicamente e dopo di persona in occasione delle festività natalizie. Di analogo tenore erano state le dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS) (capoarea per la Soc. (OMISSIS)) che ricevette le confidenze della (OMISSIS) nel corso di un colloquio avvenuto nel (OMISSIS), ben prima della proposizione della querela. Anche il teste (OMISSIS), compagno della (OMISSIS), aveva riferito di aver avuto conoscenza delle "difficoltà" che si erano venute a creare fra la fidanzata e l'imputato; peraltro, egli aveva già notato un mutamento d'umore nella giovane con frequenti crisi di pianto.

Conclusivamente, può dirsi che la Corte d'appello, confermando peraltro il convincimento del giudice di primo grado, ha motivatamente ritenuto che le condotte di abuso sessuale subite dalla parte offesa risultano provate.

7. Ammissibile era la costituzione di parte civile della società (OMISSIS) SPA venga che aveva prospettato un grave nocumento all'immagine dell'azienda, per effetto di una condotta illecita perpetrata da un dipendente con mansioni di Direttore in danno di altra dipendente, anche in ragione dell'eco che la vicenda aveva avuto sulla stampa. Cfr. Cass., sez. 1, 2 marzo 2005 - 12 aprile 2005, n. 13408, che ha affermato che il danneggiato dal reato è legittimato a proporre l'azione civile nel processo penale per il risarcimento dei danni che assume aver subito, indipendentemente dalle azioni proposte o proponibili dalla persona offesa, che restano autonome e distinte.

8. La pena di anni 1 e mesi 8 rappresenta quella minima edittale (previa concessione dell'attenuante speciale con carattere di prevalenza sulla contestata aggravante), con un aumento di mesi 2 per la continuazione, aumento adeguato alla pluralità degli episodi. Le pene accessorie sono state conseguenziali.

9. Non è censurabile in sede di legittimità la liquidazione della provvisoria, che è stata correttamente quantificata dai primi giudici con riferimento al danno cagionato alla persona offesa.

Cfr. Cass., sez. 4, 23 giugno 2010 - 27 settembre 2010, n. 34791, che ha affermato che non e' deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessivita' della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale.

10. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese della parte civile nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile e liquida per compenso in complessivi euro 1600 oltre Iva ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita' e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.